

## FONDAZIONE MORFE'

### Centro di Ricerca, Formazione e Sviluppo del Design

#### Articolo 1 - Denominazione

1. E' costituita ai sensi degli art.12 e ss c.c. una Fondazione denominata "MORFE' - Centro di Ricerca, Formazione e Sviluppo del Design" (di seguito Fondazione). La Fondazione si ispira e vuole sviluppare l'opera a favore della cultura del design esercitata a lungo da Augusto Morello e Luigi Ferro, già Presidenti dell'ISIA di Roma.

#### Articolo 2 - Sede e durata legale

1. La Fondazione ha sede legale in Pescara, Corso Umberto I n.83.
2. Rientra nella facoltà del Consiglio di Amministrazione il poter disporre di altre sedi, in Italia e all'estero, ritenute necessarie e compatibili per l'adempimento della sua missione.
3. La Fondazione ha durata indeterminata.

#### Articolo 3 - Scopi istituzionali

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e può operare in Italia e all'estero.
2. Essa svolge attività di promozione dello sviluppo e della diffusione del design, dell'innovazione tecnologica e di quello economico più in generale, conseguente ai loro diretti effetti propulsivi.
3. Per le finalità di cui al precedente comma, in particolare la Fondazione promuove e gestisce, anche in unità d'intenti con altre istituzioni ed enti di formazione e ricerca, pubblici e privati, nazionali ed esteri, la ricerca, la creazione di start up, la formazione professionalizzante e post accademica, nonché il loro ruolo a supporto dello sviluppo e della diffusione della cultura del design e del progetto.

#### Articolo 4 - Patrimonio

1. Il Patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è formato:
  - a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro e/o in natura effettuati dai Fondatori con l'atto costitutivo e dalle successive integrazioni da questi effettuate;
  - b) dai beni mobili, immobili, altri fondi di lasciti, donazioni ed erogazioni liberali destinati espressamente ad incremento del patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva;
  - c) dagli eventuali avanzi di gestione destinati ad incremento del patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;
  - d) dai fondi di riserva comunque costituiti;
  - e) da elargizioni e contributi di enti pubblici, privati e di persone fisiche, destinati specificamente all'incremento del patrimonio.

#### Articolo 5 - Redditi

1. La Fondazione provvede al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali con:
  - a) i redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art.4 del presente Statuto e gli avanzi di gestione non espressamente destinati all'incremento del patrimonio stesso;
  - b) ogni altro eventuale contributo, elargizione, oblazione ed erogazione proveniente da terzi a qualsiasi titolo, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

C) eventuali introiti realizzati dallo svolgimento delle sue attività.

#### **Articolo 6 - Fondatori**

1. Sono Fondatori:

- a) L'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche - ISIA di Roma;
- b) L'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche - ISIA di Pescara;
- c) L'Associazione "Amici dell'ISIA di Roma";
- d) la Fondazione Pescarabruzzo.

#### **Articolo 7 - Attribuzioni dei Fondatori**

1. E' di competenza esclusiva dei Fondatori, secondo le previsioni del successivo art.10, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 8 - Sostenitori**

1. La qualità di sostenitore viene conferita dal Consiglio di Amministrazione a persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, ritenute in grado, per attività, titoli o qualità, di offrire alla Fondazione un contributo d'opera e di prestigio.

2. Il Consiglio di Amministrazione può determinare la misura della contribuzione cui sono tenuti i sostenitori. In tal caso, la qualità di sostenitore si perde per effetto del mancato versamento della contribuzione periodica entro tre mesi dalla relativa scadenza stabilita dal Consiglio di Amministrazione stesso.

3. I sostenitori possono, su delibera del Consiglio di Amministrazione, avere una rappresentanza nel Comitato Scientifico.

#### **Articolo 9 - Organi della Fondazione**

1. Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) l'Organo di Controllo (Collegio dei Revisori o Revisore Unico), se nominato;
- d) il Comitato Scientifico.

#### **Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è formato da cinque membri così nominati:

- a) uno dall'ISIA di Roma;
- b) uno dall'ISIA di Pescara;
- c) due dall'Associazione "Amici dell'ISIA di Roma";
- d) uno dalla Fondazione Pescarabruzzo.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica sei anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

3. In occasione della prima composizione del Consiglio di Amministrazione non si computano le frazioni di anno.

4. Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare un membro del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso provvede alla sua sostituzione per cooptazione ed il nuovo nominato resta in carica fino alla scadenza del periodo di carica dell'intero Consiglio.

5. Ai consiglieri, oltre al rimborso spese, può essere riconosciuta una indennità di carica e/o un gettone di presenza, deliberato dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 11- Normativa per le convocazioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede legale, o altrove, su convocazione del Presidente, che lo presiede; in caso di assenza o impedimento del Presidente o di vacanza della carica, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente e, in assenza pure di questo, dal membro più anziano di età dello stesso Consiglio.

2. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri e all'Organo di Controllo, se nominato, mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare certezza di ricezione, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

3. In caso di urgenza la convocazione viene effettuata mediante qualsiasi strumento che dia certezza di ricezione, senza il rispetto del predetto termine.

4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, o di chi, in sua assenza, presiede la riunione.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, o anche solo audio, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente della riunione accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante percepire verbalmente quanto debba essere verbalizzato;

c) sia consentito agli intervenuti scambiarsi documentazione, partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

6. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, volta per volta, anche altre persone per la trattazione di specifici argomenti posti all'ordine del giorno.

7. Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro il relativo verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale, se nominato, o, in sua assenza, dal segretario verbalizzante ovvero, quando si tratti di modifiche statutarie, da un Notaio designato dal Presidente.

### **Articolo 12 - Poteri del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione sia ordinaria sia straordinaria. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine:

a) all'approvazione del Documento Programmatico e Previsionale (DPP) per l'esercizio successivo entro il 31 ottobre di ciascun anno;

b) all'approvazione del bilancio di esercizio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;

c) all'approvazione dei regolamenti interni;

d) all'adozione degli atti di amministrazione del patrimonio;

e) alla nomina nel proprio ambito del Presidente e del Vice-Presidente;

f) all'accettazione dei lasciti, delle donazioni, dei contributi, delle elargizioni, delle oblazioni, delle erogazioni;

g) alla nomina di un Comitato Scientifico e di un suo Presidente;

h) all'eventuale nomina del Segretario Generale, determinandone i compensi e le modalità dei rimborsi spese;

i) alle eventuali indennità di carica e/o ai gettoni di presenza ed alle modalità dei rimborsi spesa per i Consiglieri, il Presidente, il Vice-Presidente, l'Organo di Controllo ed i membri del Comitato Scientifico;

j) all'approvazione dell'eventuale disciplina di singole attività;

k) all'assunzione dei necessari provvedimenti per eventuali rapporti di collaborazione;

l) alle modifiche statutarie;

m) a qualsiasi altra operazione attinente alla gestione della Fondazione;

2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire al Presidente, a propri membri, all'eventuale Segretario Generale, nonché a singoli collaboratori occorrenti poteri rispetto a quelli conferiti dal presente statuto, per singoli atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione, fissandone i limiti e le modalità di esercizio.

### **Articolo 13– Presidente**

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, nel proprio ambito.

2. Al Presidente spettano la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio ed i connessi poteri di firma. Il Presidente sovrintende all'attuazione della politica generale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce gli ordini del giorno.

3. Il Presidente può adottare qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza, nell'interesse della Fondazione, dandone poi notizia al Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione successiva.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte provvisoriamente dal Vice-Presidente o, in assenza pure di questo, dal membro più anziano di età dello stesso Consiglio.

5. Il Presidente è assistito nella redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione da un segretario verbalizzante da lui designato.

### **Articolo 14 – Organo di Controllo**

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare l'Organo di Controllo che può essere costituito da un Collegio dei Revisori o da un Revisore Unico, scelti tra iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

2. Il Collegio dei Revisori, se costituito, è composto di tre membri effettivi. Possono essere eventualmente nominati anche due membri supplenti.

3. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica tre anni, e più

precisamente fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di mandato, e possono essere riconfermati. In occasione della prima composizione dell'organo di controllo non si computano le frazioni di anno.

4. All'organo di controllo, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, può essere riconosciuto un compenso annuo determinato dal Consiglio di Amministrazione.

5. L'Organo di Controllo opera ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.

#### **Articolo 15 - Il Comitato Scientifico**

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Scientifico, formato da esperti, scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei campi di intervento della Fondazione.

2. La composizione, la durata, le funzioni e gli eventuali compensi sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina.

3. Il Comitato Scientifico è presieduto, senza diritto di voto, dal Presidente della Fondazione o da un suo delegato, che provvede a convocarlo ogni qualvolta lo ritenga necessario.

#### **Articolo 16 - Il Segretario Generale**

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può nominare un Segretario Generale che resta in carica tre anni e può essere confermato.

2. Il segretario Generale assicura la corretta gestione delle risorse operative della Fondazione. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e propositive, senza diritto di voto.

3. Il Segretario Generale provvede a istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio e assicura la corretta esecuzione delle stesse. Inoltre compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal Consiglio.

4. Il Segretario Generale può essere legato alla Fondazione da un contratto di collaborazione.

5. In caso di assenza, impedimento o mancata nomina del Segretario Generale, adempie le sopra richiamate funzioni il soggetto all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 17- Esercizio finanziario – Bilancio - DPP**

1. L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di esercizio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il Documento Programmatico e Previsionale (DPP) deve essere approvato entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente.

#### **Articolo 18 – Estinzione e devoluzione dei beni**

1. Sono cause di estinzione le ipotesi previste dalla normativa vigente o delibera del Consiglio di Amministrazione assunta con maggioranza favorevole dei voti espressi da almeno i quattro quinti (4/5) dei componenti l'Organo.

2. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni residuali sono devoluti, secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ad enti che perseguano finalità analoghe a quelle

poste a oggetto dell'attività della Fondazione e, comunque, senza scopo di lucro e/o a favore degli stessi Fondatori.

**Articolo 19 - Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento ai principi e alle norme di legge applicabili in materia.